

mento e di commissariamento del Consiglio nazionale di un Ordine professionale;

se non ritenga in sede di autotutela, stante l'estrema importanza di riconoscere il principio di autonomia e di autogoverno degli Ordini professionali e stante altresì la pronuncia urgente richiesta dalla Presidente del tribunale, di revocare il provvedimento di scioglimento del Consiglio nazionale dei dottori agronomi e forestali e di nomina del Commissario straordinario nonché di sospendere fino all'emanazione della sentenza relativa al provvedimento penale nei confronti della Presidente Dina Porazzini, le elezioni del nuovo Consiglio *de quo*.

(2-01253) « Rava, Preda, Borrelli, Rosiello, Franci, Marcora ».

* * *

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Interrogazione a risposta in Commissione:

OLIVIERI. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

l'interrogante è venuto a conoscenza del caso del signor MS di Trento, che nel 2001 ha chiesto la modifica della patente perché un suo amico colpito dalla polio aveva avuto un incidente e l'assicurazione non voleva rispondere poiché lo stesso non era in possesso della patente speciale BS;

il signor MS in possesso della patente BS, da tre anni ha un trattore che gli serve per i lavori nella sua azienda agricola ed ora ha deciso di provvedere all'acquisto di un nuovo trattore dotandolo del sistema « Guidosimplex », una servofrizione ordinatogli dalla Commissione medica;

MS ha contattato il meccanico che ha in esclusiva il sistema « Guidosimplex » così da apportare al nuovo mezzo le modifiche del caso. Il meccanico si è messo in contatto con la ditta che ha venduto il trattore ed ha ordinato i pezzi

montandoli a regola d'arte sul nuovo mezzo; il costo delle modifiche è stato di 50.000 euro;

quando il meccanico è andato alla Motorizzazione Civile di Trento per il collaudo si è sentito dire non si può fare nulla poiché la patente di tipo BS del proprietario non permette la guida di macchine operatrici;

MS ha contattato il direttore della Motorizzazione che, seppur disposto ad immatricolare il trattore registrando sul libretto la modifica, gli ha comunicato che comunque non sarebbe in regola poiché il Codice della strada all'articolo 124 testualmente prevede che « per guidare macchine agricole, escluse quelle con conducente a terra, occorre avere ottenuto una delle patenti di cui all'articolo 116, comma 3 e precisamente della Categoria A, per la guida delle macchine agricole indicate dall'articolo 115, comma 1; della Categoria B, per la guida delle macchine agricole, nonché delle macchine operatrici; della categoria C per le macchine operatrici eccezionali ». Il punto successivo, il n. 2 prevede che « con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i tipi e le caratteristiche dei veicoli di cui al comma 1 che, eventualmente adattati possono essere guidati da mutilati e minorati fisici con patenti speciali delle categorie A e B, previste dall'articolo 116, comma 5 »;

l'interrogante rammenta che il Decreto espressamente citato nel Codice non è mai stato emanato, lasciando così una lacuna che impedisce ai possessori di patenti speciali di guidare le macchine agricole;

i possessori di patenti speciali attendono inutilmente — da anni — il Decreto che stabilisca i tipi e le caratteristiche dei veicoli che possono esser guidati da mutilati e minorati fisici —;

se non ritenga opportuno e necessario intervenire affinché cessi questa ingiusta discriminazione che impedisce — di

fatto — ai minorati fisici ed ai mutilati di guidare macchine agricole e macchine operatrici;

quali provvedimenti intenda assumere per velocizzare l'iter di emanazione del Decreto ministeriale, affinché la norma sia applicabile nella sua interezza e completezza consentendo ai possessori di veicoli agricoli eventualmente adattati di condurli con patenti speciali del tipo A e B, peraltro previste dall'articolo 116, comma 5. (5-03389)

* * *

INTERNO

*Interpellanza urgente
(ex articolo 138-bis del regolamento):*

I sottoscritti chiedono di interpellare il ministro dell'interno, per sapere — premesso che:

con decreto del 12 marzo 2004, il prefetto di Foggia ha sospeso il consiglio comunale di Cagnano Varano, nel presupposto che le dimissioni rassegnate da 9 consiglieri su 17 assegnati avessero creato le condizioni per lo scioglimento dell'ente, ai sensi dell'articolo 141 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

il TAR Puglia, adito dai consiglieri in carica per l'annullamento del provvedimento prefettizio accoglieva il ricorso. Tuttavia il consiglio comunale non poté reinsediarsi, in quanto nel frattempo era intervenuto il decreto di scioglimento del Presidente della Repubblica;

anche tale provvedimento veniva impugnato e, per la seconda volta, il TAR Puglia accoglieva il ricorso, riconfermando nella motivazione la irritualità di cinque delle nove dimissioni che avevano creato gli erronei presupposti del decreto prefettizio;

appena due giorni dopo la pubblicazione della sentenza, il 18 luglio scorso, di domenica, il prefetto di Foggia, con solerzia ha sospeso nuovamente il consesso e

gli altri organi rappresentativi, sul presupposto che i nove medesimi consiglieri nello stesso giorno della pubblicazione della sentenza (16 luglio) avevano contestualmente reiterato le dimissioni;

a quanto risulta all'interrogante, è opinione diffusa nella comunità di Cagnano Varano che anche questa volta si sia dinanzi ad un atto illegittimo che di fatto impedisce il democratico governo della città;

la motivazione di questo ennesimo atto ablatorio del Prefetto appare agli interpellanti del tutto elusiva di una decisione di un tribunale dello Stato e risulta agli interpellanti che sarebbe stata assunta, *motu proprio*, senza interpellare nemmeno l'ufficio legislativo del ministero dell'interno, per prassi sentita in fattispecie complesse;

la considerazione del prefetto secondo cui la sentenza del TAR, riconoscendo la invalidità di cinque dimissioni, avrebbe automaticamente travolto anche le altre quattro dimissioni, appare agli interpellanti non solo originale ed erronea, ma contraria addirittura al buon senso;

ci si chiede, infatti, come possa, infatti, essere reintegrato un consigliere che volontariamente e ritualmente si dimette da un organo elettivo;

ci si chiede altresì come si possa elidere il principio di irrevocabilità delle dimissioni sancita per legge;

è evidente, perciò, che l'ultimo atto di dimissioni contestuali è viziato perché firmato da quattro consiglieri già decaduti, indipendentemente dalle sentenze stesse;

suscita perplessità il fatto che, in data 16 luglio 2004, sia stato stilato un atto di dimissioni a Vico del Gargano, a distanza di circa 40 chilometri dal comune di Cagnano Varano, da nove consiglieri appositamente convocatisi prima della pubblicazione della sentenza dinanzi ad un notaio per la identificazione delle firme e che successivamente l'atto sia stato pre-